

N. 19-343-1638-B

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MACRELLI (19); dei deputati POLANO, BOGONI, DEGLI ESPOSTI, MARCHESI, BENSI, ADAMOLI, MANCINI, RAVAGNAN, CONCAS, FRANCAVILLA, RICCA, MOSCATELLI, MOGLIACCI, CALVARESI, VIDALI, AMBROSINI, GRANATI, FABBRI (343); e del deputato BOZZI (1638)

**TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 15 dicembre 1960*

**MODIFICATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 1° marzo 1961 (Stampato n. 1343)*

Trattamento di pensione per i dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 marzo 1961*

### TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### ART. 1.

Ai dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153, ai quali, all'atto dell'esonero, erano valutabili 10 anni di servizio utile a pensione in forza delle disposizioni vigenti al momento dell'esonero stesso, spetta, a loro domanda, che dovrà pervenire agli uffici dell'Amministrazione ferroviaria entro il termine perentorio di 120

### TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### ART. 1.

*Identico.*

giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il trattamento di pensione previsto dal testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 e relative norme di applicazione, o dal regio decreto 2 ottobre 1923, n. 2529, e loro successive modificazioni.

ART. 2.

In caso di decesso dell'interessato, la domanda potrà essere presentata, entro il termine indicato dall'articolo precedente, dagli aventi diritto alla pensione di reversibilità.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale nello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà nei limiti dei normali stanziamenti destinati al « Fondo pensioni », iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.